

SINTESI

Causa Vertucci c. Italia – Terza Sezione – sentenza 29 giugno 2006 (ricorso n. 29871/02)

Causa Chiumiento c. Italia – Terza Sezione – sentenza 29 giugno 2006 (ricorso n. 3649/02)

Causa La Frazia c. Italia – Terza Sezione – sentenza 29 giugno 2006 (ricorso n. 3653/02)

(constatazione di violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorsi proposti per violazione dell'art. 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*), degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*), nonché dell'art. 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 2 del Prot. n. 4, (*libertà di circolazione*) CEDU. I ricorrenti lamentavano, in particolare, che: la limitazione dei diritti elettorali costituisse una misura repressiva ed anacronistica, priva di giustificazione legittima, volta a punire ed emarginare il fallito; a causa dell'iscrizione del nome nel registro dei falliti, non potessero esercitare nessuna attività professionale o commerciale; la procedura per ottenere la riabilitazione fosse di eccessiva durata; l'impossibilità di impugnare i provvedimenti concernenti le interdizioni disposte nei loro confronti comportasse la violazione del diritto ad un ricorso effettivo; la sentenza dichiarativa di fallimento li avesse privati dei propri beni; le limitazioni alla libertà di circolazione, fossero rese ancora più pesanti a causa del protrarsi della procedura.

Decisione. La Corte ha ritenuto che – in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle interdizioni in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione – l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti sia incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU. La Corte ha poi affermato che la privazione della capacità elettorale costituisce una misura che non ha altra finalità se non quella di sminuire il fallito. Essendo il diritto di voto protetto dalla Convenzione, la Corte ha pertanto constatato la violazione dell'art. 3, Prot. n. 1, CEDU.

Nelle tre le sentenze la Corte ha liquidato i danni morali nella misura di €1.500 e ha concesso la somma di €2.000 per le spese sostenute.